



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Lavoro – Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale – Esclusione dai benefici normativi e contributivi - DM 22.6.2026, n. 78, su GU n. 156 dell'8.7.2026.

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato l'elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che impediscono ai datori di lavoro di fruire dei benefici normativi e contributivi.

Si rammenta che *i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale* (art. 1, comma 1175, legge 296/2006).

Rispetto al precedente decreto ministeriale (D.M. 30 gennaio 2015), è stato introdotto l'art. 603-bis c.p., relativo a intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (esclusione dai benefici per 24 mesi), l'art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili (esclusione dai benefici per 6 mesi), nonché una voce residuale riguardante ogni altro tipo di violazione nelle materie sopra elencate, in modo tale da non limitare il perimetro di applicazione alle sole fattispecie nominativamente riportate.

In particolare, tra le altre violazioni elencate dal Ministero del Lavoro si segnalano:

- disposizioni in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (esclusione dai benefici per 24 mesi);
- specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (esclusione dai benefici per 12 mesi);
- impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (esclusione dai benefici per 8 mesi);
- impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione obbligatoria d'instaurazione del rapporto di lavoro (esclusione dai benefici per 6 mesi).

Il decreto in esame precisa inoltre che le violazioni rilevano solo se accertate con provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione definitive. Le cause ostative non operano in caso di estinzione del procedimento penale per prescrizione obbligatoria o per oblazione.

Rif. 117 – 2026



GU n. 156 dell'8.7.2026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2026

Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 1175;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che al comma 1, lettera a), ha modificato il summenzionato art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che cosi' dispone «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...omissis...»;

Considerato che le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in presenza delle quali non e' possibile accedere ai benefici normativi e contributivi, devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del novellato art. 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione «Trasparenza/Pubblicita' legale».

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: Calderone

Allegato A

Elenco delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi

Art. 437 c.p.	24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Art. 603-bis c.p.	24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956	12 mesi
Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	6 mesi
Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	6 mesi
Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata	3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3 mesi